COMUNANZA AGRARIA DI ALTINO

PREMESSA

Riconoscimento dei domini collettivi

In attuazione degli articoli 2, 9, 42, secondo comma, e 43 della Costituzione, la Repubblica riconosce i domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie, dotati di capacità di autonormazione, sia per l'amministrazione soggettiva e oggettiva che per quella vincolata e discrezionale; e di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale sul quale si esercitano più o meno estesi diritti di godimento sia individuali che collettivi. <u>Tali Enti titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria.</u>

I beni di proprietà sia individuale che collettiva e quelli gravati da diritti di uso civico sono amministrati dagli enti esponenziali delle collettività titolari. Resta nella facoltà delle popolazioni interessate costituire i comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico frazionali, ai sensi della legge 17 aprile 1957 n,278.

CAPO I - Elementi costitutivi

Art. 1 -Tra gli abitanti della frazione di Altino del Comune di Montemonaco (AP) è costituita una Associazione agraria denominata "Comunanza Agraria di Altino", in conformità alla legge 168/2017 in osservanza alla Legge n.1766 del 16/6/1927 n. 1766, al Regolamento Regio Decreto n.332 del 26/2/1928, alla Legge n.97 del 31/1/1994 e da ogni altra disposizione di legge statale e regionale in quanto applicabile. Essa ha sede in Altino s.n.c.-68088 —Comune di Montemonaco, prov.AP;

La Comunanza Agraria di Altino, alla quale è riconosciuta, ai sensi degli Art. 1 e 2 della legge 168/2017, la personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria, con autogoverno e la diretta responsabilità dei propri atti di gestione, è dotata d'autonomia funzionale e finanziaria, non ha scopo di lucro, è ispirata a principi di democrazia e di pari opportunità di tutti gli associati, opera a 360 gradi nell'ambito della normativa vigente a carattere nazionale e regionale per la salvaguardia dell'ambiente e del territorio in tutti i suoi aspetti con particolare riferimento alla transizione ecologica, ed all'autosufficienza energetica.

CAPO VII - Del diritto di utenza e degli utenti.

Art. 40: Diritto di utenza.

Il diritto di utenza dà facoltà di: pascere, legnare, raccogliere legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente, in scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, di eventuali piani economici di taglio, dei regolamenti di uso dei pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche facoltà minori, che costituiscono gli elementi integrativi della normale servitù d'uso, così come intesa dal codice civile e/o dalle consuetudini locali.

L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea Generale degli Utenti.

Art. 41: Limitazioni

Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale termine i terreni sono nuovamente assoggettati al diritto di pascolo oppure il proprietario dovrà indennizzare il Dominio Collettivo.

Art. 42: Azione popolare

Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere azioni e ricorsi amministrativi, che spetterebbero alla Comunanza Agraria, in difesa degli interessi dell'Ente e in particolare a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione.

Art. 43: Estensione della disciplina.

Tutti i beni, che per liquidazione degli usi civici, reintegra, legittimazione, affrancazione, assegnazione invertita, lasciti che a qualsiasi altro titolo entrino nella disponibilità dell'Università Agraria in esecuzione della L. 16 giugno 1927 n.1766, sono sottoposti, alla pari dei beni posseduti già in precedenza dalla stessa, al regolamento degli usi civici ai sensi del Titolo II, Capo II del regolamento Regio Decreto 26 febbraio 1928 n, 332, e sono anche essi amministrati secondo le norme contenute nel presente Statuto.

Art. 44: Utenti.

Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 40, i nuclei familiari abitanti nel territorio della Comunanza Agraria di Altino, da almeno 12 mesi. Tale limite viene eliminato nel caso di trasferimento avvenuto all'interno dello stesso Comune.

Essi sono rappresentati da:

- l'intestatario della scheda di famiglia o suo familiare delegato:
- il tutore-curatore dei figli minorenni dell'intestatario deceduto e degli intestatari inabilitati (art. 20).
- l'utente che lascia il territorio dell'Ente, non perde il diritto di utenza se mantiene attività agricola, l'abitazione e costanti rapporti con la frazione, questo diritto non è però ereditabile.

Per nucleo familiare si intende quello così definito dalla vigente normativa anagrafica (l. 19 maggio 1975 n.151) e può essere costituito anche da una sola persona. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i requisiti richiesti. L'utente potenziale dovrà formalizzare per iscritto debita istanza al consiglio di amministrazione che valutata l'esistenza dei requisiti delibererà l'aggiornamento della lista degli utenti.

Art. 45: Lista degli utenti.

- 1) La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta sempre con le modalità previste dall'art. 30.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazione presentate.
- 3) La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.